



COMUNE DI AUSTIS *Provincia di Nuoro*

Corso Vittorio Emanuele N. 20 – 08030 - Telef. 0784/67213/679001 - Fax 0784/67058
P.I. 00180590911-e-Mail: austis.comune@gmail.com - P.C.austis.comune@cert.ollsys.it
Sito Web: www.comune.austis.nu.it

Prot. n 813

20 FEBBRAIO 2024

AVVISO PUBBLICO
PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DEL REIS
E ALTRE MISURE DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA
D.G.R. N. 34/25 DEL 11.08.2021– LINEE GUIDA 2021/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO

Che in esecuzione della propria determinazione n. 41 del 20 FEBBRAIO 2024 è stato approvato il presente avviso per l'individuazione dei destinatari del reis e altre misure di contrasto alla pandemia d.g.r. n. 34/25 del 11.08.2021– ANNO 2023 gestione 2024

Art. 1 - Oggetto

Il presente Avviso Pubblico ha come oggetto l'individuazione, nel territorio comunale, dei beneficiari della misura regionale denominata R.E.I.S. (Reddito di Inclusione Sociale - “Agiudu torrau”) introdotta dalla L.R. n. 18 del 2 agosto 2016, nel rispetto delle Linee Guida approvate con Deliberazione di Giunta Regionale 34/25 del 11.08.2021.

Art. 2 – Tipologia di intervento

Con la misura regionale REIS (Reddito di Inclusione sociale), la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 18/2016.

Il REIS prevede l'erogazione di un sussidio economico o di un suo equivalente per le famiglie che vivono una situazione di difficoltà economica ed è condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato, definito con il nucleo familiare beneficiario, finalizzato al superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi specificati al paragrafo 5 delle soprarichiamate Linee Guida. Il Comune di AUSTIS dà applicazione al REIS nel rispetto delle priorità e dei principi generali riguardanti i requisiti d'accesso e l'ammontare del sussidio economico secondo quanto stabilito dalle Linee Guida Regionali di cui alla D.G.R. n. 34/25 del 11.08.2021.

Il Comune effettua direttamente l'erogazione delle risorse ai destinatari, rispettando le priorità previste dalla Regione e secondo graduatorie comunali che verranno predisposte sulla base dei criteri indicati nei successivi punti.

Art. 3 Durata dell'intervento

Il beneficio verrà concesso per n. 6 mesi rinnovabili di ulteriori 6 mesi, previa rivalutazione dei requisiti di accesso.

Art. 4 – Incompatibilità e Deroghe tra Reddito di Cittadinanza, Pensione di Cittadinanza e REIS

Il Reddito di Cittadinanza (RdC), anche nella forma della Pensione di Cittadinanza (PdC), e il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) sono incompatibili, pertanto il soggetto che percepisce il RdC o PdC non può accedere al REIS.

L'istanza per il REIS non può essere ammessa se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:

1. l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al RdC o PdC, non abbia presentato domanda;
2. l'istante è stato ammesso al RdC o PdC.

L'incompatibilità di cui sopra sussiste anche tra il REIS e il Reddito di emergenza (REM).

Art. 5 – Deroghe

L'ammissione alle presenti risorse può essere concessa anche a favore dei nuclei familiari che beneficiano del "Reddito di Cittadinanza", con importi fino ai 100 euro mensili, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza.

Soltanto nei confronti dei nuclei familiari percettori di RDC con minori, la soglia per accedere al REIS è incrementata di euro 100,00 per ogni figlio minore. Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite di accesso è determinato in euro 455,00 corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.

Art. 6 Requisiti di Partecipazione

Il richiedente, a pena di esclusione, deve risultare, sia al momento della presentazione della richiesta che per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei requisiti di seguito elencati. L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti o la perdita di uno di essi comporta l'esclusione dal procedimento/beneficio.

Possono accedere alla misura i residenti presso il territorio del Comune di Austis in possesso dei seguenti requisiti:

- Cittadini Italiani o di uno degli Stati membri;
- Familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- Cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- I nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno 24 mesi nel territorio della Regione.

Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi.

Art. 7 – Requisiti d'accesso

Possono accedere al REIS i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. n. 18/2016 e s.m.i, ossia nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi e registrate da almeno sei mesi, in possesso dei seguenti requisiti:

- un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o corrente) inferiore a € 12.000,00;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di € 40.000,00;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di € 8.000,00, accresciuta di € 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di € 12.000,00, incrementato di ulteriori € 1.000,00 per ogni figlio successivo al secondo, i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di € 5.000,00 per ogni componente con disabilità e di € 7.500,00 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza;
- gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra euro 9.360 e euro 12.000 rientranti nella Priorità 4, ai sensi del paragrafo 1.2 delle Linee Guida REIS, oltre il possesso dei requisiti sopra descritti,

dovranno avere un valore ISR (indicatore della situazione reddituale) pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall'Istat, articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata, che tiene conto della diversa ampiezza dei nuclei familiari richiedenti.

Ampiezza della famiglia	Coefficienti	Soglia povertà mensile definita dall'ISTAT	Soglia povertà annuale
1 componente	0,60	656,97	7.883,64
2 componente	1,00	1.094,95	13.139,40
3 componente	1,33	1.456,28	17.475,36
4 componente	1,63	1.784,77	21.417,24
5 componente	1,90	2.080,40	24.964,80
6 componente	2,16	2.365,09	28.381,08
7 e + componenti	2,40	2.627,88	31.534,56

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare:

- A. autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- B. navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

Art. 8 – Priorità di erogazione e scala degli importi REIS

Per l'erogazione del REIS è prevista una prima scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare e, in secondo luogo, una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo.

Gli importi REIS sono definiti in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare (risultante dallo Stato di famiglia) e variano in base alle priorità ISEE, come indicate all'interno delle Linee Guida approvate dalla RAS, così come di seguito specificato:

Priorità 1: ISEE da euro 0 a 3.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 1.650,00	€ 275,00
2	€ 2.100,00	€ 350,00
3	€ 2.550,00	€ 425,00
4 e superiori a 4	€ 2.730,00	€ 455,00

Priorità 2: ISEE da euro 3.001 a 6.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 1.350,00	€ 225,00
2	€ 1.800,00	€ 300,00
3	€ 2.250,00	€ 375,00
4 e superiori a 4	€ 2.430,00	€ 405,00

Priorità 3: ISEE da euro 6.001 a 9360 esclusi

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 840,00	€ 140,00

2	€ 1.290,00	€ 215,00
3	€ 1.740,00	€ 290,00
4 e superiori a 4	€ 1.920,00	€ 320,00

Priorità 4 ISEE euro 9.361 -12.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo Mensile
1	€ 540,00	€ 90,00
2	€ 990,00	€ 165,00
3	€ 1.440,00	€ 240,00
4 o più	€ 1.620,00	€ 270,00

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare, in base alle seguenti sub-priorità:

1. famiglie senza dimora, anche se formate da un solo componente;
2. famiglie composte da 6 persone e più (come risultante dallo stato di famiglia);
3. famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
4. coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
5. famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

Art. 9 – I progetti personalizzati di Inclusione attiva

L'erogazione del sussidio economico è condizionata e subordinata allo svolgimento di un progetto di inclusione sociale attiva così come previsto dall'art 6 del Decreto Interministeriale 26 maggio 2016, dalla Legge Regionale n° 18 del 2016 e dalle disposizioni regionali in materia.

“L’inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS. Nello spirito della legge, infatti, “il REIS consiste in un patto tra la Regione e il beneficiario, esteso all’intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all’emancipazione dell’individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso ed alla propria famiglia un’esistenza dignitosa e un’autosufficienza economica”, pertanto il progetto di inclusione attiva di norma deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico, benché la sua durata non corrisponda necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario. Resta comunque salva la possibilità, in presenza di difficoltà oggettive, legate anche alle restrizioni imposte dalla pandemia Covid-19, di differire l'avvio dei progetti.

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico, lo stesso può essere gestito come appresso indicato:

1. in caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del Servizio Sociale Comunale;
2. qualora il progetto personalizzato prevede interventi integrati particolarmente complessi, come, ad esempio, di inclusione lavorativa oltre che sociale, la sua predisposizione è in capo all'Equipe multidisciplinare negli uffici di piano negli ambiti PLUS, Per quelle situazioni particolari che necessitano di interventi di inclusione lavorativa oltre che sociale viene prevista la partecipazione dei CPI nelle equipe multidisciplinari;
3. nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa è l'ASPAL a definire il percorso d'inclusione.

Si precisa che il beneficiario del progetto personalizzato è sempre il nucleo familiare e non il singolo componente.

Il progetto quindi è definito dall'Equipe multidisciplinare e/o Servizio Sociale a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

Sono esonerati dal vincolo della partecipazione al progetto di inclusione attiva i seguenti target:

- famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 15/1993 e della L.R. n. 20/1997, sarà cura del Servizio Sociale Professionale, anche con il raccordo dei competenti servizi sanitari, valutare il loro coinvolgimento nei progetti di inclusione attiva

Art. 10 Obblighi del beneficiario

La concessione dei benefici è subordinata al rispetto degli impegni sottoscritti dal beneficiario nel Progetto di inclusione sociale definito secondo le modalità del presente avviso. È responsabilità del cittadino rendere edotto il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti.

Qualora il cittadino non informi il Servizio Sociale competente delle modificazioni intervenute lo stesso decade immediatamente dal beneficio concessogli ed incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi attualmente vigenti in materia.

Coerentemente con gli obiettivi della legge istitutiva del REIS, il progetto di inclusione attiva deve pertanto essere attivato contestualmente alla concessione del sussidio economico, pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dei servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare. Come suddetto la durata dei progetti di inclusione non corrisponde necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario, che è stabilita in sei (6) mesi.

Qualora un cittadino beneficiario del REIS, durante il periodo di fruizione della Misura regionale, diventi beneficiario del Rdc, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo REIS. Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (REIS e Rdc) i sussidi REIS dovranno essere immediatamente restituiti ai Comuni, secondo le modalità che verranno da loro individuate.

Art. 11 Parte seconda altri interventi di contrasto alla pandemia Covid-19

Per l'anno 2021, le risorse assegnate ai comuni sono destinate ad altri interventi di contrasto alla pandemia COVID-19. Sono destinatari degli interventi economici le persone e le famiglie residenti e domiciliate nel Comune che non hanno i requisiti per accedere al REIS e al RDC (o ad altre forme di aiuto) **e che si trovino, a causa delle conseguenze della pandemia Covid-19, in una situazione di disagio socio-economico.** L'intervento prevede l'erogazione di un sussidio economico che non potrà in ogni caso superare gli importi e la durata massima stabiliti per il REIS. I Comuni potranno gestire tali risorse a sportello fino ad esaurimento dei fondi che non dovranno obbligatoriamente coincidere con i tempi di pubblicazione degli Avvisi Reis. L'ammissione al contributo avverrà sia tenendo conto del peggioramento della situazione economica (anche dal confronto tra ISEE ordinario e ISEE corrente) sia da una valutazione del Servizio Sociale Professionale che valuterà lo stato di bisogno.

Non potranno essere ammesse alla presente misura, le famiglie con un indicatore della situazione economica equivalente superiore a **euro 15.000**. Per gli individui e le famiglie con ISEE tra i 12.000 e i 15.000 euro vedere la priorità 4, art.4. **Fermo restando il possesso di un ISEE non superiore a euro 15.000, il Servizio Sociale Professionale potrà valutare l'ammissione alla presente misura di adulti, esclusi dal mercato del lavoro da più di 24 mesi, che convivono con genitori pensionati. Per tali situazioni la partecipazione ad un progetto di attivazione sociale sarà vincolante.** Con queste risorse possono essere concesse integrazioni reddituali anche ai nuclei che beneficiano del RDC, quando l'importo di RDC mensile percepito è inferiore al valore REIS mensile riconosciuto sulla base del nucleo familiare e dell'ISEE. L'integrazione è garantita fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS.

Art. 12 – Dove e quando presentare le domande

La domanda dovrà essere presentata da un solo componente della famiglia, preferibilmente dal c.d. intestatario della scheda di Famiglia e/o da colui/colei che gestisce il reddito della stessa. A conclusione del procedimento si provvederà alla pubblicazione sul sito del Comune dell'elenco degli ammessi al beneficio e degli esclusi.

La domanda di partecipazione redatta nell'apposito modulo predisposto dal Comune di Austis, è fatta pervenire, pena esclusione, **entro il giorno 11 MARZO 2024** (termine perentorio) con le seguenti modalità:

- invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: austis.comune@cert.ollsys.it;
 - a mano in busta chiusa all'Ufficio protocollo del Comune;
1. per qualsiasi problema rivolgersi all'ufficio Servizi Sociali del comune di Austis solo ed esclusivamente contattabile nei soli orari di apertura al pubblico dell'ufficio; l'ufficio provvederà a fornire tutte le informazioni, le istruzioni e il supporto necessario alla compilazione.

Si precisa che l'istanza dovrà essere redatta unicamente utilizzando la modulistica messa a disposizione dagli uffici comunali e dovrà contenere, a pena di inammissibilità, tutte le dichiarazioni e la documentazione richiesta dalla stessa, ovvero, a PENA DI ESCLUSIONE:

1. Certificazione ISEE (ordinario o corrente) di cui al D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità;
2. Per i cittadini stranieri extracomunitari: copia del titolo di soggiorno che attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 (Requisiti di partecipazione).
3. fotocopia del documento di identità del richiedente (fronte e retro);
4. dichiarazione per isee uguale a zero.

13. Controlli.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 l'Amministrazione Comunale effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni presentate, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, ferme restando le sanzioni penali previste dal decreto suddetto, qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione effettuata, il dichiarante decadrà dai benefici concessi, pertanto saranno svolti accertamenti d'ufficio su tutti gli aventi diritto al contributo, sulle dichiarazioni rese, nella misura minima del 5% dei titolari. Le istanze da sottoporre a controllo saranno individuate mediante sorteggio effettuato in seduta aperta al pubblico con applicativo online. Sarà cura del Comune trasmettere agli uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto al contributo relativi a casi particolari (con la debita documentazione) che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione. A tale scopo il soggetto che presenta la domanda di contributo dovrà indicare nella stessa anche il proprio codice fiscale.

Nel caso in cui il concorrente abbia dichiarato dati non precisi, per mero errore materiale nella compilazione, l'ufficio procedente, in fase istruttoria o comunque prima di erogare il beneficio, dovrà verificare la possibilità di sanare l'errore mediante una dichiarazione integrativa resa dall'interessato ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il riscontro da parte dell'ufficio competente di dichiarazioni non veritiere, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, influirà sull'esito della graduatoria.

Concluso l'esame dei ricorsi si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

14. Elenco Beneficiari: Graduatoria e sua pubblicazione

Alla scadenza indicata si procederà all'istruttoria delle domande che saranno valutate in ordine cronologico sulla base della presentazione delle stesse.

Agli interessati sarà comunicato l'accoglimento o meno delle domande attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune degli elenchi degli ammessi e degli esclusi, omettendo i dati identificativi dei richiedenti e indicando esclusivamente i numeri di protocollo e le date con le quali le istanze sono state acquisite al protocollo generale del Comune e l'importo assegnato.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90, il Comune di Austis NON INVIERA' COMUNICAZIONI PERSONALI all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio e disponibili sul sito internet del Comune. Dell'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti verrà data notizia tramite il sito internet del Comune.

Compatibilmente con le risorse disponibili trasferite dalla Regione, le istanze verranno valutate e inserite in apposita graduatoria secondo gli ordini di priorità. Si specifica che le graduatorie saranno stilate come appresso indicato:

1. ammessi al beneficio REIS;
2. ammessi al beneficio REIS con riserva;
3. non ammessi al beneficio REIS.

In caso di insufficienza delle risorse disponibili, le domande rientranti nella medesima priorità, saranno ammesse al beneficio secondo il seguente, ulteriore, ordine:

1. precedenza alle domande con importo ISEE inferiore;
2. a parità di ISEE, verrà data precedenza alle richieste pervenute dai nuclei familiari più numerosi;
3. in caso di ulteriore, persistente parità, avrà precedenza il richiedente più anziano.

Il possesso dei criteri di precedenza verrà verificato con riferimento ai dati risultanti dalle specifiche situazioni anagrafiche. Qualora vi siano incongruenze rispetto alla situazione di fatto, questa Amministrazione comunale provvederà a segnalarle agli uffici di competenza.

Art. 15 Cause di Esclusione

Sono esclusi dal programma coloro:

- 1) che rilascino false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000;
- 2) che avendo presentato domanda incompleta o irregolare non provvedano a sanare le irregolarità entro i termini fissati dal servizio ovvero entro i termini previsti dal Bando;
- 3) che risultino privi dei requisiti generali e specifici previsti dalle disposizioni di legge su richiamate;
- 4) che omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 4;
- 5) che rifiutino di essere inseriti nei Progetti di inclusione Sociale di cui all'art. 7 concordati con il Servizio Sociale o che non rispettino gli impegni ivi previsti.

Art. 16 – Ricorsi

Avverso il provvedimento adottato dall'Ente è ammesso ricorso entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria.

15. Responsabile del Procedimento.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Comune di Austis – Ufficio Servizi socio-culturali Responsabile del procedimento Dott.ssa Giovanna Frongia che potrà essere contattata durante gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali, al numero di tel. 0784/67213, o mezzo mail: austis.comune@gmail.com

17. Informativa sull'uso dei dati personali del dichiarante

Nel rispetto della normativa in materia sulla protezione dei dati (RGDP) - UE 2016/679 di cui al D. LGS. 101/2018, per ogni singolo beneficiario sarà indicata esclusivamente la data di presentazione e il numero di protocollo assegnato all'istanza presentata, il trattamento dei dati personali è finalizzato all'acquisizione delle domande per la pratica di cui al presente bando ed avverrà presso il Comune di Austis, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predetti finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. Il conferimento dei dati, compresi quelli sensibili, è obbligatorio per l'istruttoria della

pratica Titolare del trattamento dei dati personali è il comune di Austis. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell'Area Sociale Giovanna Frongia.

18. Norma Finale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa espresso rinvio a quanto disposto dal Decreto Interministeriale del 26/05/2016, dalla Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale ad essa collegate e alle leggi vigenti.

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Giovanna Frongia